

(N. 2416)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore VARRIALE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1952

Provvedimenti a favore degli agricoltori delle zone della provincia di Perugia devastata dall'eccezionale grandinata del 27 maggio 1952

ONOREVOLI SENATORI. — Alle ore 15,30 di martedì 27 maggio 1952 si abbattè sul territorio dei comuni di Perugia, Torgiano, Bastia, Corciano, Cannara, Bettona, Assisi, Spello una grandinata quale mai si era registrata negli andamenti climatici della Provincia. Le campagne colpite si presentavano coperte da una spessa coltre di grandine che in molte località raggiunse i 50 centimetri: dovunque devastazioni gravissime attestanti l'eccezionale e nefasta violenza del sinistro! Sopralluoghi accurati effettuati dal personale dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Perugia, nella giornata del 28 maggio, volti ad individuare e delimitare le zone colpite, davano i seguenti risultati:

COMUNE DI PERUGIA.

Frazioni di Fontana, Lacugnano, San Sisto, Prepo, Castel del Piano, Pila, Montebello, Boneggio, San Martino Delfico, Santa Maria dei Colli.

COMUNE DI CORCIANO.

Frazioni di Chiugiana, Solomeo, San Martino, Castel Vieto.

COMUNE DI TORGIANO.

Frazioni di: Torgiano Brufa, Miralduolo.

COMUNE DI BASTIA.

Frazioni di Bastia, Costano.

COMUNE DI BETTONA.

Frazioni di Campagna, Colle Cerreto, Torte.

COMUNE DI ASSISI.

Frazioni di Tor d'Andrea, Castelnuovo.

COMUNE DI CANNARA.

Frazione di: Cannara.

COMUNE DI SPELLO.

Frazione di: Quadrano.

Una planimetrazione eseguita sulla base delle indagini effettuate, permette di indicare in Ha. 15.000, la superficie territoriale interessata dal sinistro.

Nell'ambito di tale superficie è possibile determinare e delimitare, naturalmente con approssimazione sufficiente dovuta soprattutto al capriccioso andamento del fenomeno atmosferico, tre distinte zone:

- a) zona ove il danno assume la portata del 100 per cento di tutti i prodotti pendenti;
- b) zona con danno percentuale del 70;
- c) zona con un danno percentuale del 40.

Come si può rilevare dalla cartina allegata, si tratta di una striscia di territorio di una lunghezza media di Km. 38 e della larghezza media di Km. 3,5 che, partendo all'altezza dell'abitato di Corciano, giunge, senza soluzione di continuità, sino alle mura di Spello.

SUPERFICIE INTERESSATA E DANNI ARRECATI ALLA CAMPAGNA

Sembra superfluo sottolineare come i dati riguardanti tanto le superfici interessate e la loro suddivisione nelle sopracitate tre zone, quanto i dati riguardanti i danni, abbiano, anche per il carattere del rilevamento, un valore accettabile, ma non definitivo, e suscettibile quindi di variazioni per più accurate e capillari indagini che, se del caso, il predetto Ufficio potrà effettuare.

<i>Superficie totale</i>	Ha. 15.000
<i>Superficie agraria</i> (detratte le aree per strade, scarpate di ferrovia, corsi d'acqua, zone e residui improduttivi: 13 per cento circa della superficie totale)	» 13.000

Zona A. - danno 100 %

Ha. 6.240 - pari al 48 % della superficie interessata.

Zona B. - danno 70 %

Ha. 2.860 - pari al 27 % della superficie interessata.

Zona C. - danno 40 %

Ha. 3.900 - pari al 30 % della superficie interessata.

COLONIE INTERESSATE AL SINISTRO

Assumendo come estensione media del podere i 15 ettari, superficie che nelle zone interessate trova buona rispondenza nella realtà, ne discende che le colonie interessate al sinistro assommano in totale a n. 866 così ripartite:

- n. 416 nella zona A;
- n. 190 nella zona B;
- n. 260 nella zona C.

La suddivisione non ha carattere di precisione in quanto è dato trovare colonie che hanno terreni a cavallo tra due zone a danno diverso o sono ubicate ai margini delle zone colpite.

DANNI

Si assume per il conteggio relativo ai danni un ordinamento colturale orientato su un avvicendamento quinquennale, una dotazione in viti pari a 85 ceppi per ettaro e una dotazione in olivi (per i soli territori in giacitura collinare pari al 40 per cento della zona interessata) in 20 piante per ettaro.

ZONA A - DANNO 100 %.

(Distruzione di tutti i frutti pendenti al 100 %)

Superficie agraria	Ha.	6.240
Cereali (grano e similari)	»	2.750
Colture da rinnovo	»	1.300
Colture foraggere	»	2.190
Viti	n.	530.000
Olivi	»	50.000

*Produzioni medie prevedibili per l'annata in corso
e valori del relativo prodotto.*

Grano e cereali:

Ha. 2.750 × Q.li 20 × L. 6.500 L. 357.500.000

Prodotto medio unitario in Q.li 20, tra grano, orzo,
avena - prezzo medio lire 6.500.

Rinnovi:

Ha. 1.300 × L. 85.000 » 110.500.000

Il valore della produzione media assunta in lire 85.000 deriva dal computo della produttività dei rinnovi tradizionali (granoturco, bietola da foraggio, leguminose da granella) e dalla produttività dei rinnovi industriali (tabacco, pomodoro, bietola da zucchero) riportate a valore attuale in considerazione dei costi e delle operazioni colturali che tali colture avrebbero richiesto nel futuro in considerazione delle possibilità di effettuare semine di rimpiazzo o sostituzione.

Colture foraggere:

Ha. 2.190 × L. 20.000 L. 43.800.000

Valore produzione perduta, dato dai danni sul semine, nel foraggio in fase di affienagione, dalla diminuita facoltà di ricaccio del secondo taglio.

Viti:

n. 530.000 » 56.000.000

Valutazione in relazione ad una produzione di Kg. 8 per vite, una resa in vino del 68 per cento e del valore attuale di tale produzione, in relazione ai costi e alle operazioni colturali che la vite richiede.

Olivi:

n. 50.000 » 25.000.000

Valutazione in relazione ad una produzione media di Kg. 7 di oliva per pianta, resa del 20 per cento a valore attuale di tale produzione in relazione ai costi, cure colturali che l'olivo richiede.

Riepilogo zona A.

Cereali	L.	357.500.000
Rinnovi	»	110.500.000
Colture foraggere	»	43.800.000
Vite	»	56.000.000
Olivi	»	25.000.000
Totale		L. 592.800.000

Arrotondamento a lire 600.000.000 in relazione ai danni alla produzione accessorie e agli eventuali danni, attualmente non valutabili, nella produzione futura delle piante erboree.

ZONA B - DANNO 70 %.

(Distruzione dei frutti pendenti al 70 %).

Tale valutazione è stata assunta per sintesi, non potendosi evidentemente ammettere che un danno del 70 % sul grano debba necessariamente trovare riscontro in analogo danno del 70 per cento sulla vite, olivo, e sui rinnovi.

Superficie agraria	Ha.	2.860
Cereali (grano e similari)	»	1.300
Rinnovi	»	580
Colture foraggere	»	980
Viti	n.	240.000
Olivi	»	23.000

*Per produzioni e valori prodotti analoghi alla zona A
con danno percentuale del 70 %*

Cereali Ha. 1.300 × Q.li 20 × L. 6.500 (70 %)	L. 118.300.000
Rinnovi Ha. 580 × L. 25.000 (70 %)	» 34.510.000
Foraggiere Ha. 980 × L. 20.000 (70 %)	» 13.720.000
Viti n. 240.000 (70 %)	» 17.745.000
Olivi n. 23.000 (70 %)	» 8.050.000
Totale	L. 192.325.000

Arrotondamento a lire 200.000.000 in relazione ai danni alle alberature per l'annata seguente.

ZONA C - DANNO 40 %.

Danno percentuale sui frutti pendenti del 40 %, valgono per la valutazione con tutte le riserve di cui alle zone A e B.

Superficie agraria	Ha. 3.900
Cereali (grano e similari)	» 1.750
Rinnovi	» 800
Foraggiere	» 1.350
Viti	P. 330.000
Olivi	» 30.000

Per produzione e valori di prodotti analoghi alla zona A e B con danno percentuale del 40 %:

Cereali Ha. 1.750 × Q.li 20 × 6.500 (40 %)	L. 91.000.000
Rinnovi Ha. 800 × L. 85.000 (40 %)	» 27.200.000
Foraggiere Ha. 1.350 × L. 20.000 (40 %)	» 10.000.000
Viti n. 330.000 (40 %)	» 13.946.000
Olivi n. 30.000 (40 %)	» 6.000.000
Totale	L. 148.946.000

Arrotondamento a lire 150.000.000 in relazione ai danni alle produzioni accessorie.

RIEPILOGO GENERALE

ZONA A	L. 600.000.000
ZONA B	» 200.000.000
ZONA C	» 150.000.000
Totale danno	L. 950.000.000

DANNO RIPARTITO TRA LE SINGOLE COLONIE

ZONA A L. 600.000.000 in 416 colonie	L.	1.442.000
ZONA B L. 200.000.000 in 150 colonie	»	1.053.000
ZONA C L. 150.000.000 in 260 colonie	»	577.000

DANNO MEDIO PER OGNI ETTARO COLPITO DAL SINISTRO

ZONA A ettari 6.240	L.	96.154
ZONA B ettari 2.860	»	69.930
ZONA C ettari 3.900	»	38.461

* * *

L'evento a carattere veramente eccezionale sia per l'ampiezza della superficie colpita, sia per gli ingenti danni arrecati, ha determinato nella campagna e nel ceto degli agricoltori uno stato d'animo particolare. Di fronte ai disastri s'è manifestato uno stato di prostrazione e un attendismo per cui il colono tutto si attende da eventuali interventi finanziari esterni.

La situazione è particolarmente aggravata dai fatti che la massima parte delle colonie non era coperta da nessuna forma di assicurazione sì che il danno si ripercuoterà per intero sugli agricoltori soprattutto nelle famiglie coloniche.

Vi sono attualmente circa 8.500 persone che non hanno più un chicco di grano e la situazione è anche aggravata dal fatto che le scorte per l'alimentazione, in relazione allo scarso raccolto dell'annata decorsa, sono già da un mese esaurite, e molte famiglie coloniche sono già ricorse per l'alimentazione a prestiti fra coloni, per quantitativi spesso notevoli di grano che contavano poter restituire a trebbiatura effettuata.

Si tratta di poter assicurare almeno 20.000 quintali di grano per alimentazione e per semine autunnali in ragione di un quintale di grano pro capite ed un quintale per ogni ettaro di semina.

Tutto ciò trascurando il prodotto vino, il prodotto olio e quello dei rinnovi. Purtroppo nella stessa giornata del 27 alle ore 17,30 si ebbero a lamentare in Provincia altri danni da violenta grandinata:

COMUNE DI GUBBIO.

Frazioni di Burano, Santa Cristina, Casacce, Scritto.

COMUNE DI PERUGIA.

Frazioni di Fratticiola Selvatica.

COMUNE DI ASSISI.

Frazioni di Petrignano, Tor di Betto.

COMUNE DI VALLO DI NERA.

Frazioni di Vallo di Nera.

COMUNE DI SPELLO.

Frazioni di Spello.

COMUNE DI NOCERA UMBRA.

Frazioni di Nocera Umbra.

Per quanto in tali zone non si debbano lamentare danni rilevanti del 100 per cento tuttavia e per la vastità della superficie interessata e per il danno medio subito, e se si pone mente che simili eventi si dovettero registrare nei giorni 15 e 20 maggio anche in ristrette zone del Comune di Gubbio, Spoleto, Giano dell'Umbria e Perugia, la campagna 1951-52 rimarrà nella memoria degli agricoltori come un'annata particolarmente e gravemente funestata dalla grandine.

Tali gravissimi rilievi, diligentemente effettuati ed ufficialmente riferiti dall'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura di Perugia, dimostrano nella loro tragica realtà le nefaste conseguenze del deprecato disastro. Urgono, pertanto, opportune provvidenze per attenuare, quanto meno, i susposti danni ingentissimi, ed a ciò, appunto, è inteso il seguente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'anno finanziario 1952-53, è concesso lo sgravio, totale o parziale, dei tributi erariali (imposte terreni e reddito agrario) e relative sovrimeposte e sovracontribuzioni comunali e provinciali, agli agricoltori dei comuni di Perugia (Frazioni di Fontana, Lacugnano, San Sisto, Prepo, Castel del Piano, Pila, Montebello, Boneggio, San Martino Delfico, Santa Maria dei Colli, Fratticiola Selvatica), — di Corciano (Frazioni di Chiugiana, Solomeo, San Mariano, Castelviato), — di Torgiano (Frazioni di Torgiano, Brufa, Miralduolo), — di Bastia (Frazioni di Bastia e Costano), — di Bettona (Frazioni di Campagna, Colle Cerreto, Torte), — di Assisi (Frazioni di Tor d'Andrea, Castelnuovo, Petrignano, Tor di Betto), — di Cannara (Frazioni di Cannara), — di Spello (Frazioni Spello e Quadrano), — di Gubbio (Frazioni di Burano, Santa Cristina, Casacce, Scritto), — di Vallo di Nera (Frazione di Vallo di Nera), — di Nocera Umbra (Frazione di Nocera Umbra), — i cui terreni sono

stati gravissimamente danneggiati dalla eccezionale, violentissima grandinata verificatasi in dette zone il 27 maggio 1952.

Art. 2.

Gli agricoltori aventi diritto allo sgravio dovranno presentare formale istanza alla Intendenza di finanza di Perugia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La misura dello sgravio sarà disposta con decreto dell'Intendente di finanza di Perugia sentiti l'Ufficio tecnico erariale e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Perugia. Contro il decreto dell'Intendente gli interessati potranno, entro trenta giorni dalla notifica del medesimo, proporre ricorso al Ministro delle finanze, il cui provvedimento avrà carattere definitivo, con esclusione di ogni e qualsiasi ulteriore gravame.

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.